

IL TRIBUNALE DI PADOVA

1ª SEZIONE CIVILE

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Maria Antonia Maiolino

Dott. ~~Marta Elburgo~~ ^{Caterina Ruffato}

Dott. Micol Sabino

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente


DECRETO

La società [REDACTED] IMMOBILIARE S.R.L. A SOCIO UNICO ha proposto in data 10.7.15 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e 161 l.f.; all'esito dell'udienza ex art. 162 l.f. del 29.7.15 e del concesso rinvio all'udienza del 17.9.15, la proponente provvedeva a depositare il 10.9.15 memoria integrativa costituente parziale modifica della domanda depositata il 10.7.15 e ad integrare la documentazione depositata; alla luce delle modifiche proposte il Tribunale fissava udienza ex art. 162 l.f. al 29.10.15 per gli opportuni chiarimenti, in funzione dei quali la proponente depositava memoria ex art. 26.10.15.

Alla luce delle modifiche parziali alla domanda originaria introdotte con la detta memoria integrativa dep. 26.9.15, il concordato si propone il pagamento integrale delle spese di procedura, dei compensi professionali funzionali alla presentazione della domanda, di tutti altri crediti prededucibili, di ogni altro onere di funzionamento della società in corso di procedura, dei crediti privilegiati non degradati; il pagamento nella percentuale del 5,3% dei crediti chirografari -compresi quelli relativi alla quota falcidiata dei crediti privilegiati-; il soddisfacimento del credito ipotecario per la parte non degradata di [REDACTED] attraverso la prestazione, differente rispetto al normale mezzo di adempimento, consistente nella rimodulazione del debito medesimo in un finanziamento "bullet" dell'importo capitale pari all'importo non degradato a chirografario (euro 7.430.000,00) della durata di 30 mesi decorrenti dalla data di definitività dell'omologa del concordato, da rimborsarsi alla scadenza dei 30 mesi dalla data di esecuzione del concordato -prevista entro 90 giorni dalla definitività del decreto di omologa -con mantenimento della garanzia ipotecaria sugli immobili catastalmente censiti al NCTR Comune di Padova, Foglio 57, Particelle 168, 235, 419, 420, 618, 627, 636, 637 e 638; la proponente prevede l'esecuzione del piano nei tre mesi successivi alla definitività del provvedimento di omologa.

Si tratta in particolare di concordato in continuità-da intendersi questa fino alla data di esecuzione concordataria, coincidente con il pagamento dei

C.P. 43/15



up

Fallimento

creditori concorsuali nella misura indicata e con la contestuale rimodulazione del credito ipotecario non degradato- che la proponente prevede di realizzare attraverso l'utilizzo di risorse interne, l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali-per euro 50.000-e soprattutto attraverso l'apporto di nuova finanza esterna pari a euro 2.500.000,00 da parte della società [redacted] sgr s.p.a. per conto del fondo immobiliare chiuso denominato "Salute2".

Alla data di esecuzione del concordato -che dunque va ritenuto eseguito con il pagamento integrale dei crediti deducibili e di quelli privilegiati non degradati, del pagamento nella percentuale suddetta dei crediti chirografari anche degradati, nonché con la rimodulazione del debito ipotecario nel citato finanziamento "bullet", ritenendosi [redacted] già soddisfatta, ora per allora, con la suddetta riprogrammazione finanziaria-la proponente avrà superato la situazione di crisi; risulterà interamente posseduta da [redacted] sgr s.p.a.-a seguito del già perfezionato atto di cessione di quote sociali, sospensivamente condizionato all'omologa-presenterà all'attivo patrimoniale il compendio immobiliare di proprietà costituito dall'Area PT2, il credito Iva maturato successivamente all'apertura della procedura e le disponibilità liquide vincolate a pegno nel conto corrente n. 333347; la proposta prevede altresì l'impegno di [redacted] sgr s.p.a. di finanziare in prededuzione ex art. 182 quater co. 2 l.f. , mettendola a disposizione entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta da parte del Tribunale, la somma pari all'acconto sulle spese di procedura ex art. 163 co.2 n. 4 l.f.; a tale riguardo occorre precisare che non va accolta la richiesta formulata dalla proponente di riconoscimento del carattere prededucibile ex art. 182 quater l.f. del finanziamento che verrà erogato da [redacted] invero la norma richiamata si applica esclusivamente in caso di erogazione già avvenuta; né, del resto, è presente agli atti la attestazione richiesta dalla legge in ipotesi di eventuale riqualificazione dell'istanza ai sensi dell'art. 182 quinquies l.f.

Il piano contiene inoltre una descrizione analitica delle componenti economiche derivanti dall'esecuzione il concordato, costituite principalmente da sopravvenienze attive da stralcio concordatario dei debiti e da sopravvenienze passive per la svalutazione dell'area PT2. Tali componenti non costituiscono quindi veri e propri costi e ricavi derivanti dalla prospettata continuità aziendale, in quanto trovano la loro origine nella presentazione ed esecuzione stessa del concordato. Le uniche componenti economiche generate dalla continuità sono costituite necessariamente dei costi da sostenere per il mantenimento in essere della società, atteso che nell'arco di tempo individuato per l'esecuzione della proposta concordataria, 90 giorni dal decreto di omologa, non è prevista alcuna attività di realizzo

100

dell'asset immobiliare.

In definitiva a fronte di un attivo concordatario esposto a piano pari a oltre euro 2.500.000, vi è un passivo concordatario per oltre euro 39.000.000.

La domanda di concordato appare pertanto ammissibile: la domanda è formalmente regolare, in quanto corredata dall'esposizione del piano e dai documenti previsti dall'art. 161 l.f. prodotti in allegato, e il piano proposto appare astrattamente attuabile.

Quanto alla fase di esecuzione il Commissario Giudiziale provvederà ad individuare le modalità di erogazione di nuova finanza da parte di [REDACTED] sgr s.p.a..

In conclusione, visto l'art. 163 l.f., il Tribunale

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

RIGETTA

l'istanza di riconoscimento del carattere prededucibile ex art. 182 quater l.f. del finanziamento erogato da [REDACTED] sgr s.p.a. ex art. 163 l.f.;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Micol Sabino;

NOMINA

quale commissario giudiziale il dottor [REDACTED];

ORDINA

La convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 2.3.16, ore 12:00;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro l'8.1.16 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che dovrà entro 10 giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese) e l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

che il Commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di 10 giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

il deposito presso la cancelleria di questo tribunale della somma di euro 58.000 per le spese ritenute necessarie per la procedura, entro quindici

cup


giorni.
Si comunicò.
Padova, 19.11.15

In Presidente



M. A. ...

Feb



Fallimenti e Società.it